



Decreto n° 0218 / Pres.

Trieste, 18 novembre 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 30/1999, ART. 25, ART. 6. L.R. 6/2008, ART. 40, COMMA 13. COMMISSIONE DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO PER LIRROGAZIONE DI SANZIONI CONSEGUENTI AD ILLECITI VENATORI. RICOSTITUZIONE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 18/11/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 18/11/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 18/11/2014

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 40, comma 13, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2008, relative all'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;

Visto che, ai sensi del medesimo articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, le funzioni di cui al precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal "Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato con proprio decreto n. 0329/Pres. del 12 ottobre 2004;

Visto l'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e, in particolare, il comma 1, il quale istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore;

Richiamato l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 30/1999, ai sensi del quale la Commissione disciplinare di primo grado è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente;

Richiamato l'articolo 25, comma 8, della legge regionale 30/1999, ai sensi del quale i componenti della Commissione disciplinare di primo grado, di seguito denominata Commissione, durano in carica cinque anni, possono essere confermati non più di una volta e non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio;

Visto il proprio decreto n. 0145/Pres. del 3 maggio 2004, con il quale è stata costituita la Commissione;

Visto il proprio decreto n. 0163/Pres. del 23 giugno 2009, con il quale la Commissione è stata rinnovata, con la conferma dei componenti uscenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2014, n. 1242, con cui la Commissione è stata individuata quale organo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

Vista la disciplina in materia di rinnovo degli organi amministrativi dettata dalla legge regionale 9/1993 e, in particolare, dall'articolo 13, comma 1;

Atteso che la Commissione è ormai da tempo cessata dalla carica ed è necessario provvedere a ricostituirla;

Richiamato l'articolo 25, comma 2, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la Commissione è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui

almeno uno laureato in giurisprudenza;

Premesso che i componenti della Commissione uscente non sono ulteriormente confermabili;

Vista la nota prot. n. SCRI/12.3/84043 del 5 novembre 2014, con la quale l'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, ha proposto i seguenti componenti, individuati nell'ambito della precitata Direzione centrale e della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, d'intesa con i Responsabili delle strutture organizzative competenti:

- dott. Paolo Benedetti (Presidente);

- dott.ssa Eliana Di Criscio, laureata in giurisprudenza, e sig. Gianpietro Pittino (componenti effettivi);

- dott. Umberto Fattori (componente supplente);

Preso atto che i soggetti interessati, per quanto di competenza, hanno reso le dichiarazioni di accettazione dell'incarico, concernenti:

a) l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dalla vigente normativa antimafia, dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto) della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, nonché dall'articolo 25, comma 8, secondo periodo, della legge regionale 30/1999;

b) il possesso del requisito accademico previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 30/1999;

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione come da proposta dell'Assessore regionale competente;

Richiamato l'articolo 25, comma 9, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 di data 13 settembre 2013 "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto quindi che tale segretario sia nominato dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche;

Visto l'articolo 42, comma primo, lettera c), dello Statuto di Autonomia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettere n) e u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008 e per le motivazioni esposte in premessa, è ricostituita, presso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la Commissione disciplinare di primo grado di cui al comma 1 del medesimo articolo 25, con la seguente composizione, proposta dall'Assessore regionale competente:

Presidente: dott. Paolo Benedetti;

Componenti effettivi:

- dott.ssa Eliana Di Criscio (laureata in giurisprudenza);

- sig. Gianpietro Pittino;

Componente supplente:

- dott. Umberto Fattori.

2. La funzione di segretario è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore del medesimo Servizio.

3. La Commissione rimane in carica cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -